



ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA
STATUTO

TITOLO I

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E ASSOCIATI

1. E' costituita un'Associazione per lo sviluppo, nei Comuni Associati, del territorio, della cultura, del turismo e dei servizi connessi, denominata:

"ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA".

2. Gli Associati si suddividono in Associati Fondatori e Associati Ordinari. Sono Associati Fondatori i Comuni di Barolo, Bene Vagienna, Bra, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Cherasco, Faule, Fossano, Genola, Govone, Lagnasco, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Narzole, Novello, Pocapaglia, Polonghera, Racconigi, Roddi, Ruffia, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Savigliano, Sommariva Perno, Trinità, Verduno, Vicoforte, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco e la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna.

3. L'ingresso o la cessazione di Associati non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Racconigi, presso il Castello, piazza Carlo Alberto n. 6/a.

2. Su determinazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti e diversamente allocati, secondo le esigenze organizzative, uffici secondari.

Articolo 3 - DURATA

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4 - OGGETTO E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E RELATIVE ATTIVITÀ

1. L'Associazione opera in Piemonte. Essa non ha finalità di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma agli Associati.

2. L'Associazione si propone di promuovere, nei Comuni Associati, lo sviluppo del territorio, della cultura, del turismo e dei servizi connessi. Pertanto essa persegue le seguenti finalità:

a) contribuire alla crescita culturale dei territori rappresentati ed allo sviluppo unitario della loro immagine, anche allo scopo di incrementarne le potenzialità turistiche;

b) promuovere attività di studio, di documentazione, di comunicazione, di servizio, per la valorizzazione sistematica dell'identità territoriale, culturale, storica e antropologica degli Associati, anche attraverso collaborazioni, convenzioni e accordi con Istituzioni pubbliche, Enti, Istituti di ricerca ed Università;

c) progettare, realizzare, organizzare, gestire eventi e iniziative di valore culturale, di affermazione delle tradizioni, di identificazione delle peculiarità Comunali, di promozione delle opportunità produttive e commerciali al servizio del turismo, assistendo gli Associati nel coordinamento delle programmazioni in materia;

d) mettere a disposizione della comunità e degli operatori locali, pubblici e privati, la propria esperienza e le proprie capacità consulenziali, coordinando sistemi informativi, implementando banche dati, sviluppando iniziative editoriali, costituendo strutture di servizio per la valorizzazione delle attività culturali e dei siti turistici, prestando ogni collaborazione in materia ai Ministeri competenti, alla Regione Piemonte, alle Amministrazioni Provinciali ed agli altri Enti o Istituzioni interessati;

e) diffondere, sviluppare, valorizzare e tutelare il marchio "LE TERRE DEI SAVOIA", di cui al successivo articolo 8, che si identifica con la denominazione ed il logo dell'Associazione, regolamentandone l'uso, promuovendo iniziative nazionali ed internazionali, nonché partecipando, e/o favorendone la costituzione, a enti, organismi, associazioni, società, che possano rendersi fruitori e/o destinatari di finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo delle proprie attività, e ancora possano rappresentare il punto di riferimento per l'adesione di personalità in grado di accreditare l'immagine e le attività dell'ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA;

f) proporre e curare interventi di restauro, recupero funzionale, valorizzazione e fruizione di beni culturali e turistici, attivandosi per la raccolta di risorse finanziarie e l'organizzazione di capacità gestionali, coordinando le competenze necessarie e potendo anche assumere la funzione di soggetto attuatore di progetti elaborati da Enti Pubblici o da privati;

g) promuovere sistemi e gestioni territoriali di beni, attività culturali e turistiche tra loro integrati, favorendo l'interscambio nazionale ed internazionale delle esperienze;

h) raccogliere e diffondere le informazioni riferite all'ambito di competenza, collaborando con gli uffici di informazione ed accoglienza turistica e raccordandosi in un'ottica di sistema all'agenzia turistica locale;

i) promuovere e realizzare iniziative per lo sviluppo delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed

attività dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno, rafforzando l'immagine degli Associati anche attraverso la valorizzazione di punti d'accoglienza, bookshop, filmati, pubblicazioni, linee di oggettistica, strumenti di merchandising e di comunicazione, promozioni, in Italia e all'estero;

l) sensibilizzare gli operatori, le Amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità, curando iniziative di formazione, con speciale riferimento ai giovani ed allo sviluppo di potenzialità di inserimento occupazionale;

m) favorire la formazione di proposte integrate e di pacchetti innovativi di offerta turistica da parte degli operatori, promuovendo la salvaguardia ambientale e la tutela delle produzioni tipiche locali come valori principali del territorio agricolo;

n) fornire consulenza legislativa, amministrativa, economico-finanziaria e logistica organizzativa ai piccoli Comuni e assisterli per lo studio e l'attuazione di progetti di valorizzazione ed utilizzo delle risorse ambientali, culturali e turistiche, nonché per l'allestimento e lo svolgimento di iniziative locali;

o) valorizzare e promuovere iniziative di educazione formale e non, sviluppo delle competenze specifiche e mobilità, negli ambiti dell'innovazione sociale e manageriale, dello sviluppo solidale e sostenibile, dello sviluppo culturale e creativo, delle politiche giovanili, della cittadinanza europea, sia a livello nazionale che internazionale.

3. In relazione al perseguimento dei fini indicati al comma precedente, l'Associazione potrà inoltre esercitare le seguenti attività, purché non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, ma solo in quanto attinenti e comunque connesse allo scopo associativo:

a) acquistare quote di partecipazione o partecipare alla costituzione di associazioni, consorzi o altri enti, che su ampia dimensione territoriale o in specifici settori si propongano scopi sociali eguali o affini o comunque annessi al proprio;

b) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e contributo e procedere all'assunzione ed alla concessione di mutui sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito, nonché al rilascio di fidejussioni, avalli ed altre garanzie reali e non.

4. L'Associazione potrà conseguire l'oggetto associativo anche mediante convenzioni e rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, organismi associativi e cooperativi.

5. L'Associazione potrà altresì esplicare tutte quelle ulteriori attività che, a giudizio dell'Organo Amministrativo, debbano ritenersi complementari a quelle sopra indicate e necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione, compresa qualunque operazione immobiliare, mobiliare, commerciale o finanziaria.

TITOLO III

COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 5 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione potrà avere una composizione mista, comprendente risorse pubbliche nonché la partecipazione di enti e privati interessati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Sono previsti il recesso e l'esclusione dell'Associato, nei casi ed alle condizioni previsti dal Regolamento interno di cui al successivo articolo 13. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo in caso di inadempimento o impossibilità sopravvenuta ad adempiere agli obblighi associativi.

2. È però stabilito che il recesso o l'esclusione così operati lascino fermi ed impregiudicati gli obblighi già assunti in materia di contributi e qualsiasi altro obbligo pregresso dell'Associato verso l'Associazione.

3. Il recesso o l'esclusione comportano la perdita della qualità di Associato e la corrispondente riduzione del Fondo Associativo.

Articolo 7 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati Fondatori sono quelli indicati al comma 2 dell'articolo 1 del presente statuto.

2. Sono Associati Ordinari tutti gli altri Associati dell'Associazione.

3. Per ogni Associato, l'Organo Amministrativo ha l'obbligo di annotare sul libro degli Associati l'indicazione della loro natura di Associati Fondatori e di Associati Ordinari e delle rispettive quote, oltre alle eventuali modifiche o cancellazioni.

TITOLO IV

FONDO ASSOCIATIVO - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - QUOTE - CONTRIBUTI

Articolo 8 - FONDO ASSOCIATIVO - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Fondo Associativo è di importo variabile. Esso è costituito dalle quote di partecipazione a tale fine versate dagli Associati.

2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dai depositi monetari e/o dai beni in cui verrà investito il Fondo Associativo;

b) dai contributi volontari, o eventualmente spettanti per legge, provenienti da qualunque terzo soggetto pubblico o privato e aventi natura legale di donazione o, rispettivamente, di erogazione ai sensi di legge, nonché dagli eventuali contributi volontari che i singoli Associati ritengono di versare in aggiunta ai contributi

anni obbligatori a loro carico, quali previsti dal successivo articolo 10; _____
c) dal marchio "LE TERRE DEI SAVOIA". _____

Articolo 9 - STRUTTURE

1. I Comuni Associati si impegnano a concedere all'Associazione, per tutta la durata, in uso a titolo personale e non reale, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2254 del codice civile, quando essa ne faccia formale richiesta per uso temporaneo ed in forma scritta, le strutture immobiliari e mobiliari di loro proprietà necessarie al perseguimento dell'oggetto associativo. Tale richiesta va avanzata con un congruo termine di preavviso. Le strutture di cui al presente articolo non potranno essere richieste nei periodi di manifestazioni o iniziative che il Comune a sua discrezione o insindacabile giudizio riterrà di gestire in prima persona e che saranno indicate in un calendario di iniziative presentato all'inizio di ogni anno solare all'Organo Amministrativo dell'Associazione. Per l'uso di tutte le strutture mobiliari ed immobiliari sopra elencate viene stabilito un corrispettivo annuo a titolo di canone, salvo i casi di comodato e/o uso gratuito. —

2. Ad ogni fine di legge, anche amministrativo e di contabilità pubblica, il predetto canone è stabilito in misura inferiore a quello di mercato in considerazione delle finalità sociali e culturali dell'Associazione di cui al presente Statuto, evidentemente volte a vantaggio della collettività residente nell'area geografica de "LE TERRE DEI SAVOIA". _____

Articolo 10 - DISCIPLINA DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

1. L'ingresso di nuovi Associati nell'Associazione, siano essi persone giuridiche o fisiche, enti od associazioni pubblici o privati, è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo, il quale provvederà anche ai sensi dell'articolo 17. L'ingresso di nuovi Comuni è subordinato a ratifica da parte dell'Assemblea.

2. Il Regolamento interno di cui all'articolo 13 stabilisce tra l'altro le condizioni, i termini e le modalità di detto gradimento, nonché l'ammontare minimo del versamento a titolo di quota di partecipazione al Fondo Associativo ed eventuale sovrapprezzo, prevedendo comunque l'obbligo di motivazione del diniego di gradimento.

3. L'Assemblea delibera l'aumento del Fondo Associativo a pagamento, che verrà offerto in opzione agli Associati in proporzione alle quote possedute.

4. Salvo il caso di diversa unanime decisione da parte di tutti gli Associati, detto aumento non potrà superare il doppio del valore nominale del Fondo Associativo esistente.

5. L'Assemblea che delibera l'aumento del Fondo Associativo a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che rimangano comunque inoperte, che saranno offerte agli associati, con precedenza per gli Associati Fondatori.

6. In caso di cessione della quota di partecipazione all'Associazione, gli Associati hanno diritto di prelazione, fermo restando il gradimento dell'Organo Amministrativo di cui al presente articolo, con precedenza per gli Associati Fondatori.

7. A tal fine l'Associato che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione a tutti gli Associati risultanti dal relativo libro, mediante lettera raccomandata, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti degli Associati, i quali possono concludere il contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.

8. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Associati, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al Fondo Associativo.

9. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o verificatasi nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, consente all'Associato di cedere liberamente la sua quota esclusivamente alla persona, al prezzo ed alle altre condizioni indicate nella comunicazione.

Articolo 11 - CONTRIBUTI ANNUI IN DENARO DA PARTE DEGLI ASSOCIATI PER IL FUNZIONAMENTO

1. Ferme restando le quote di partecipazione al Fondo Associativo, l'Organo Amministrativo di cui all'articolo 18 sottoporrà annualmente all'Assemblea, assieme al bilancio consuntivo e relativi documenti e al bilancio preventivo e relativi documenti, un programma di massima delle iniziative dell'Associazione per l'anno successivo, con la previsione del loro costo complessivo che dovrà essere coperto con risorse raccolte all'esterno e/o con i contributi annui degli Associati e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari Associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Fondo Associativo, nel pieno rispetto di quanto disposto dal successivo comma terzo.

2. Il predetto programma, il relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i vari Associati saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti ed a prescindere dalla loro natura, con la maggioranza dei due terzi delle quote di Fondo Associativo in prima convocazione, e con la maggioranza del 51 % (cinquantuno per cento) in seconda convocazione. —

3. I contributi approvati ai sensi dei due commi precedenti sono obbligatori per tutti gli Associati anche se assenti, astenuti o dissenzienti. Gli Associati non sono tenuti a pagare altri contributi oltre a quelli previsti dai commi precedenti né a versare contributi in qualunque modo denominati che non siano proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al Fondo Associativo, fatti salvi eventuali atti di liberalità eseguiti su base spontanea. _____

Articolo 12 - APPORTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati, oltre che con i contributi di funzionamento annuale di cui all'articolo 11, potranno provvedere alle esigenze finanziarie dell'Associazione mediante versamenti infruttiferi di interesse alcuno e acquisiti in patrimonio netto o mediante conferimento di fondi con obbligo di rimborso.

TITOLO V

ORGANI ASSOCIATIVI : ASSEMBLEA

Articolo 13 - ASSEMBLEA ASSOCIATIVA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Assemblea rappresenta la universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti. —
2. L'Organo Amministrativo predispone ed approva il Regolamento interno dell'Associazione, che sarà vincolante per ciascun Associato e disciplinerà le materie previste dal presente Statuto e altre materie per cui ritenga opportuno dettare una specifica disciplina, nel rispetto dello Statuto stesso.

Articolo 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo. —
2. L'Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale purché in Piemonte, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio degli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso conterrà la data, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella lettera di convocazione dovrà essere prevista l'ora e il giorno della seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide qualora vi sia rappresentato l'intero Fondo Associativo e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed il Revisore dei Conti. —
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, quando lo richiedano particolari esigenze, anche oltre i limiti ordinari di legge e comunque entro cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio associativo.

Articolo 15 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Possono partecipare all'Assemblea gli Associati iscritti regolarmente sul libro degli Associati. —
2. Nel caso in cui un Associato sia rappresentato da persona diversa dal soggetto cui per legge e Statuto spetta la rappresentanza legale, essa dovrà essere munita di delega scritta rilasciata dallo stesso rappresentante legale.
3. In ogni caso la delega del legale rappresentante dell'ente Associato si presume data in conformità alle norme legali e statutarie che regolano la vita di tale ente, non consentendo all'Associazione ed ai suoi organi alcun controllo di legittimità sulla delega stessa ed eventuali irregolarità di una delega apparentemente regolare non possono avere nessuna influenza sulle delibere prese nell'Assemblea associativa. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di cinque Associati. —
4. La delega per partecipare ad una certa Assemblea ha valore anche per le successive convocazioni e proseguimenti della stessa Assemblea.
5. Ai fini di cui al presente articolo ogni Associato dovrà comunicare all'Organo Amministrativo dell'Associazione il proprio ufficio ed eventuali variazioni, cui spetta la legale rappresentanza.

Articolo 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo (d'ora in poi detto Consiglio di Amministrazione) o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza, e nel caso di assenza di entrambi, o di impedimenti o di rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa. —
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di voto, del diritto di intervento in Assemblea, nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, curare la redazione dei verbali.

Articolo 17 - QUORUM COSTITUTIVI E QUORUM DELIBERATIVI

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto per specifiche materie, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti spettanti ai presenti. Il conteggio dei voti avverrà comunque a prescindere dal numero dei presenti e dalla loro qualifica. —
2. Per l'aumento del Fondo Associativo occorrerà tuttavia la presenza degli Associati in possesso di almeno i due terzi dei voti totali.
3. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti totali.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle quote di Fondo Associativo. —
4. Tutti gli Associati Fondatori hanno un voto per ogni Euro, o frazione, di partecipazione al Fondo Associativo. Il totale dei voti spettanti agli Associati Ordinari non potrà essere inferiore di meno di tremila voti al totale dei voti spettanti agli altri partecipanti all'Associazione. Se per la cessazione di questi ultimi ciò

smettesse di verificarsi, i voti degli Associati Ordinari saranno ridotti proporzionalmente al numero di voti già posseduti.

5. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto del gradimento di cui all'articolo 10, in qualunque caso di ingresso di nuovi Associati, potrà attribuire, nel rispetto della suddetta regola, un numero di voti in misura non proporzionale alla quota di Fondo Associativo sottoscritta. Esso, peraltro, anche in deroga alla regola di cui al precedente comma 4, potrà ammettere l'ingresso di Associati Onorari, cui attribuire speciali diritti.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE: AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di cinque.

L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, determinerà il numero dei Consiglieri nei limiti sopra indicati.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.

3. Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, agli Associati Fondatori spetterà presentare la candidatura per i 2/3 dei Consiglieri mentre per la restante parte la presentazione spetterà agli Associati Ordinari. Per ognuno dei due gruppi di candidature, qualora gli Associati rispettivamente interessati non raggiungano tra di loro un accordo consensuale, la designazione dei candidati sarà fatta rispettivamente dal gruppo degli Associati Fondatori e dal gruppo degli Associati Ordinari, nel corso dell'Assemblea stessa, a maggioranza semplice dei voti dei gruppi presenti all'Assemblea. Il presente comma si applicherà a decorrere dal momento in cui gli Associati Ordinari iscritti nel libro degli Associati avranno raggiunto il numero di dieci e non verrà applicato, o cesserà di esserlo, qualora detto numero risultasse per qualunque motivo inferiore.

4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti.

5. Per la revoca, cessazione e sostituzione dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato valgono le disposizioni di legge e si rispetta inoltre quanto sopra previsto in materia di candidature.

Articolo 19 - ARTICOLAZIONI INTERNE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio nomina un Presidente e un Vice Presidente. La candidatura del Presidente spetta ai Consiglieri di nomina degli Associati Fondatori e quella del Vice Presidente ai Consiglieri di nomina degli Associati Ordinari.

2. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto per legge o per Statuto è inderogabilmente di competenza dell'Assemblea.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un Consigliere o da persone particolarmente competenti e esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche e di volontariato, che operano sul territorio. Compiti e limiti operativi dei comitati o commissioni saranno fissati dal Regolamento di cui all'articolo 13 e comunque ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione. I comitati e le commissioni operative svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, delegando a lui proprie attribuzioni (escluse quelle espressamente riservate dalla legge alla propria competenza). La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con le altre cariche associative.

5. Il Consiglio d'Amministrazione può istituire la figura del Direttore delegandogli i necessari poteri. L'incarico di Direttore è incompatibile con quello di Amministratore dell'Associazione.

Articolo 20 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella propria sede legale, ma può essere convocato anche in altre località del territorio piemontese.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

3. La convocazione del Consiglio ha luogo mediante lettera raccomandata anche a mano, e-mail o fax inviati al domicilio di ciascun Consigliere e del Revisore dei Conti, almeno cinque giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora e il giorno nonché le materie da trattare; in caso di comprovata urgenza potrà essere convocato a mezzo telegramma, e-mail o telex o telefax con la sola osservanza del termine di quarantotto ore.

4. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e del Revisore dei Conti.

Articolo 21 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Per la Presidenza si applicano le norme di legge ed il Presidente ha diritto ad un solo voto come Consigliere.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario permanente (salvo revoca o dimissioni) anche non Amministratore ed un Tesoriere, che sovrintenda ai lavori di carattere amministrativo e contabile-finanziario.

Articolo 22 - LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. La rappresentanza dell'Associazione e la firma associativa sia di fronte ai terzi sia in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri interni ed i suoi poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dal Vice Presidente.

3. Il concreto compimento di singoli atti di rappresentanza esterna da parte del Vice Presidente attesta di per sé la ricorrenza delle condizioni perché egli possa esercitare tali poteri ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al proposito.

4. La rappresentanza e la firma spettano all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso delegati.

Articolo 23 - DEFINIZIONE DI ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Quando il presente Statuto si riferisce all'Organo Amministrativo intende riferirsi al Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea stabilisce i compensi e le indennità a favore dell'Organo Amministrativo e dei suoi componenti, definendo i criteri quantitativi e qualitativi per la loro determinazione.

Articolo 24 - REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea tra soggetti non appartenenti all'Associazione e iscritti all'apposito Registro.

2. Il Revisore dei Conti dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio, ed è rieleggibile. Partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con voto consultivo.

3. Il Revisore dei Conti esercita il controllo su tutte le operazioni contabili, sulla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo; svolge inoltre funzioni di controllo interno e di vigilanza sullo svolgimento dei progetti e degli adempimenti, con l'obbligo di ufficializzare immediatamente agli Amministratori eventuali rilievi o disfunzioni, suggerendo soluzioni.

4. La carica può essere retribuita.

TITOLO VII

SCIoglimento - DISPOSIZIONI GENERALI DI CHIUSURA

Articolo 25 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

2. L'eventuale attivo netto della liquidazione dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguono, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli dell'Associazione. I beni mobili ed immobili conferiti in uso all'Associazione dagli Associati pubblici e privati debbono tornare nel pieno possesso dei conferenti. In nessun caso le quote associative sono rimborsabili.

Articolo 26 - CLAUSOLA GENERALE DI CHIUSURA

1. Per tutto quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia.

All'originale firmato:

Giovanni QUAGLIA;

Filippo Pietro FESSIA Notaio.